

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 782-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1960

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959

ONOREVOLI SENATORI. La Convenzione sottoposta alla ratifica del Parlamento, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, ha questo contenuto essenziale:

Fissa il principio generale secondo il quale le parti contraenti si devono reciproca assistenza in materia giudiziaria penale — sia che si tratti di procedimenti relativi a delitti che a contravvenzioni — nella misura più larga possibile, senza che si richieda la incriminabilità del fatto anche nel Paese al quale l'assistenza viene richiesta. Tuttavia,

quando si tratti di perquisizioni o di sequestri, occorre che il fatto costituisca reato sia nel Paese richiedente che in quello richiesto, ovvero che per quel reato sia ammessa l'estradizione tra i due Paesi. Altrimenti il secondo può rifiutare la sua assistenza.

È esclusa l'assistenza quando si tratti di reati a carattere militare (art. 1).

Può essere esclusa l'assistenza quando si tratti di reati di carattere politico o fiscale o quando l'atto richiesto possa essere con-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trario all'ordine pubblico, ad altri interessi essenziali o al principio della sovranità dello Stato in cui deve eseguirsi (art. 2).

Quanto agli atti istruttori e alla comunicazione di prove e di documenti processuali è stabilito che le rogatorie debbono essere fatte all'Autorità giudiziaria competente.

I testimoni possono essere sentiti anche con giuramento e possono trasmettersi le fotocopie dei documenti e, se possibile, gli originali stessi (art. 3).

L'autorità richiedente e le parti interessate, qualora ne facciano richiesta, debbono essere preventivamente avvertite perchè possano assistere al compimento degli atti (articolo 4).

Le leggi procedurali di ciascun Paese debbono essere osservate nel Paese in cui l'atto si compie, salvo i limiti innanzi indicati (articolo 7).

Relativamente alla comparizione di testi o di periti, la Convenzione stabilisce che quando un Paese chieda ad un altro che gli invii un perito o un teste (anche se, eventualmente, in stato di detenzione) il Paese richiesto deve limitarsi ad una raccomandazione al perito o al teste e non può esercitare alcuna azione coercitiva su di essi (art. 8).

Quando il perito o il teste accettino di recarsi nel Paese richiedente, essi non possono essere soggetti in esso ad alcuna restrizione della libertà personale per reati o condanne eventualmente a loro carico in detto Paese: e ciò fino a 15 giorni dopo aver compiuto l'atto processuale per il quale vi si sono trasferiti (art. 12).

È stabilito lo scambio dei certificati penali e delle notizie circa le sentenze che compor-

tano l'iscrizione nel casellario penale (articolo 13).

Ogni rifiuto da parte di uno Stato a prestare l'assistenza richiesta dall'altro deve essere motivato (art. 19).

Nel caso di denuncia che uno Stato fa ad un altro perchè proceda a giudizio penale nell'interno del suo territorio, la richiesta deve essere rivolta tramite il Ministero della giustizia (art. 21).

Le Convenzioni bilaterali sullo stesso oggetto tra i Paesi del Consiglio d'Europa sono abrogate (art. 26).

Il Comitato dei ministri del Consiglio di Europa può invitare gli Stati non facenti parte del Consiglio ad aderire alla Convenzione, purchè tutti gli Stati firmatari lo consentano (art. 28).

Per il suo contenuto e per il fatto che può trovare applicazione in Paesi con sistemi legislativi giuridico-processuali differenti, la Convenzione può riuscire di grande utilità agli Stati firmatari. Essa rimuove, difatti, e con principi che non contrastano con l'ordinamento giuridico generale dello Stato italiano, notevoli ostacoli che finora si frapponevano alla collaborazione fra gli organi giudiziari dei vari Stati in materia di giustizia penale. Salvaguardati i fondamentali diritti del cittadino, è interesse comune a tutti gli Stati l'accertamento della verità, il rapido e scorrevole corso delle procedure e, in definitiva, la repressione dei reati.

La Convenzione, per questi motivi, merita, a parere della Commissione, la ratifica del Senato.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione stessa.